



**Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche**

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 01 del 09/02/2017

OGGETTO: Proroga tecnica dell'appalto del servizio di gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.), affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Fastweb S.p.A./O.R.M.U. S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/08/2011, contratto rep. n. 82882 del 18/11/2011.

Impegno di spesa: € 1.966.107,26 complessivi, di cui € 1.611.563,33 per imponibile ed € 354.543,93 per IVA al 22%.

CIG: 0603488E09; CUP: B69C10000320004

Pervenuta al Servizio finanziario

Registrata all'indice generale

in data **14 FEB. 2017** prot. n. **01/109**

14 FEB. 2017
in data

n. **75**

Tm

2

Premesso

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1856 del 11 novembre 2010, autorizzava l'indizione della gara pubblica di appalto del servizio di gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.), prevedendo di garantire la continuità di funzionamento delle infrastrutture di rete, senza soluzione di continuità, a partire dal 1° gennaio 2012, con relativa autorizzazione all'assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi futuri (2012-2016);
- che, con determinazione a contrarre n. 47 del 03/12/2010, veniva indetta gara pubblica;
- che il Raggruppamento Fastweb S.p.A./ O.R.M.U. S.r.l. si aggiudicava l'appalto e che, con determinazione dirigenziale n. 1 del 05/08/2011, veniva ad esso affidato il servizio di gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.) per l'importo di € 10.873.220,73 riferito all'intero periodo contrattuale, di cui € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1011 del 05/10/2011, si prendeva atto dello slittamento temporale della decorrenza dell'incarico aggiudicato con determinazione n. 1 del 05/08/2011, prevedendo come termine iniziale il 19/02/2012 e, altresì, veniva autorizzata una nuova rideterminazione della spesa gravante sugli esercizi 2012/2017 ed assunzione dell'impegno di spesa sul corrente esercizio 2012;
- che, con contratto registrato al repertorio al n. 82882 del 18/11/2011 (All. 1), veniva perfezionata la fattispecie contrattuale;
- che, con determinazione dirigenziale n. 4 del 02/11/2011, veniva rideterminato, ai sensi della delibera di G.C. n. 1011 del 14/10/2011, il quadro economico della spesa assunta con determinazione n. 1 del 05/08/2011, per effetto dello slittamento temporale della decorrenza dell'affidamento;
- che, con determinazione dirigenziale n. 1 del 14/06/2012, si prendeva atto di un ulteriore differimento temporale di parte delle attività progettuali di cui al contratto rep. n. 82828 del 18/11/2011 per criticità emerse in fase di esercizio, ferma restando la data di inizio delle condizioni contrattuali del progetto Fonia Dati 3, fissata al 19/02/2012, con scadenza al 18/02/2017;
- che, nella riunione tra le parti del 01/12/2014, si regolarizzavano le varianti in corso d'opera relative ai servizi di connettività, effettuate ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, con aggiornamento dell'elenco prezzi in diminuzione, essendo l'importo conseguente alle suddette varianti inferiore al 5% dell'importo originario del contratto;
- che, con determinazione dirigenziale n. 1 del 16/01/2015, si prendeva atto delle sopraccitate modifiche apportate al Progetto "Fonia Dati 3" per fattori non prevedibili all'atto dell'aggiudicazione e per emergenze sopravvenute in fase di realizzazione;
- che, nella successiva riunione tra le parti del 15/12/2015, si stabiliva di eseguire varianti in

3

corso d'opera relative, in tal caso, ai servizi di locazione operativa, effettuate ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, con la rimodulazione di alcuni elementi della fornitura, essendo l'importo conseguente alle suddette varianti inferiore al 5% dell'importo originario del contratto.

Considerato

- che il termine finale dell'appalto in questione è fissato al 18/02/2017;
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 804 del 15/12/2016, si è ricevuta autorizzazione all'acquisto di parte degli apparati di rete in locazione operativa ed all'Uso, con Diritto Irrevocabile (IRU) per tre anni, di parte dell'infrastruttura in fibra ottica, demandando al Dirigente dell'Area Reti tecnologiche ad assumere tutti gli atti consequenziali;
- che con comunicazione via PEC del 19/12/2016 al RTI Fastweb S.p.A./ O.R.M.U. S.r.l. si è espressa la volontà di procedere al riscatto di parte degli apparati di rete in locazione operativa ed all'Uso, con Diritto Irrevocabile (IRU) per tre anni, di parte dell'infrastruttura in fibra ottica.

Rilevato

- che, ai sensi del comma 512, Legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche devono provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- che la Convenzione Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" (gara SGM), risponde pienamente alle esigenze di servizi informatici dell'Ente, alla luce anche della menzionata delibera di Giunta Comunale n. 804 del 15/12/2016 e dei termini della scadenza dell'attuale appalto di gestione della rete Intranet Comunale in oggetto;
- che il Contratto Quadro per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) è l'iniziativa di Consip che si focalizza sui servizi di trasmissione dati e risponde alle esigenze di connettività dell'Ente per le sedi non coperte dalla rete in fibra di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 804 del 15/12/2016.

Dato atto

- che la Convenzione Consip SGM "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" è stata attivata solo il 30/11/2016;
- che la modalità di adesione alle convenzione prevede che l'Ente, al fine di manifestare la propria intenzione di utilizzare la Convenzione, emetta una Richiesta di Assessment, tesa ad ottenere la predisposizione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi;
- che tale Richiesta di Assessment, considerata la complessità della materia, è stata effettuata dal Punto Ordinante al RTI Fastweb S.p.A. - Maticmind S.p.A. (unico aggiudicatario della convenzione), tramite PEC e il portale www.acquistinretepa.it, il 26/1/2017.

4

Dato, altresì, atto

- che, per quanto attiene i contratti quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (per i quali Consip e Agid hanno sottoscritto in data 23 maggio 2016 i relativi contratti quadro (CQ) con **Tiscali**, aggiudicatario del 60% del valore del contratto, **BT Italia** e **Vodafone Italia**, assegnatari ciascuno del 20%), le amministrazioni possono, allo stato attuale, solo iniziare a redigere i piani/progetti dei fabbisogni con il supporto dei fornitori ma i servizi potranno essere attivati solo a completamento delle attività di collaudo, al momento non ancora concluse;
- che la modalità di attivazione dei servizi prevede che l'Ente rediga un "Piano dei Fabbisogni", contenente per ciascuna categoria, indicazioni di tipo quantitativo ed economico di ciascun servizio che la stessa intende sottoscrivere;
- che, in conseguenza della cessione del ramo d'azienda tra Tiscali Italia Spa e Fastweb Spa, Consip Spa, a conclusione delle attività di verifica previste dall'art. 116 D.Lgs n. 163/2006, ha comunicato - in data 12/01/2017 - il proprio nullaosta al subentro, ad ogni effetto, della società Fastweb Spa nella posizione della società Tiscali Italia Spa nell'ambito della "Procedura ristretta per l'affidamento dei Servizi di Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - Id 1367" e dei relativi Contratti Quadro (OPO e OPA) già stipulati (nonché degli eventuali Contratto Esecutivi OPA già sottoscritti);
- che tale "Piano di fabbisogni" è stato inviato alla società Vodafone Italia mediante PEC il 14/12/2016, alla società Tiscali Italia Spa e alla società BT Italia mediante PEC, il 19/1/2017;
- che il Fornitore deve predisporre un documento intitolato "Progetto dei Fabbisogni", nel quale raccogliere e dettagliare le richieste dell'Amministrazione contenute nel Piano dei Fabbisogni e formulare una proposta tecnico/economica secondo le condizioni oggetto della suddetta gara;
- che solo la società Vodafone Italia ha provveduto ad inoltrare, in data 08/02/2017, il suddetto "Progetto dei Fabbisogni" e sono in corso le relative attività di verifica tecnico-economiche;
- che l'Amministrazione deve approvare il Progetto dei Fabbisogni mediante la stipula del Contratto Esecutivo OPA;
- che sono necessarie attività di migrazione dai precedenti servizi di connettività (specificatamente dai collegamenti inclusi nell'attuale appalto di gestione fonia-dati) ai nuovi, salvaguardando l'operatività dell'Ente nel periodo di tempo durante il quale avverrà la migrazione di tali servizi.



Visto

- il comma 11 dell'articolo 106 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 che regola la modifica di contratti durante il periodo di efficacia e stabilisce che: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";
- la deliberazione AVCP n. 86/2011 che indica la proroga quale strumento, nella sua accezione tecnica avente carattere di temporaneità, atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un

- 5
- regime contrattuale ad un altro;
 - il comunicato del Presidente dell'Ente Nazionale Anticorruzione del 11 maggio 2016 che chiarisce che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (ovvero le disposizioni del D.Lgs n. 163/06) anche per affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposte, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto, proroghe tecniche purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;
 - il comma 516, Legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), che consente alle amministrazioni di procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Rilevato, pertanto

- che l'articolo 33 del Capitolato d'Oneri dell'appalto in corso (Oneri dell'aggiudicatario alla scadenza contrattuale) stabilisce che: “[...] su esplicita richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'Impresa aggiudicataria sarà invece vincolata a mantenere attivo il servizio, oltre il termine contrattuale, nelle more di ridefinizione del contratto o di espletamento di nuova gara d'appalto. [...]”;
- che le procedure amministrative e tecniche propedeutiche all'attivazione dei nuovi servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro, fatte salve problematiche impreviste e al momento non prevedibili, non potranno concludersi prima di 140 giorni dalla data di invio della Richiesta di Assessment per la Convenzione “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro (SGM)”.
- che le procedure amministrative e tecniche propedeutiche all'attivazione dei nuovi servizi di connettività della rete fonia-dati comunale, fatte salve problematiche impreviste e al momento non prevedibili, anche in riferimento alle attività di migrazione dai precedenti servizi di connettività ai nuovi, non potranno concludersi prima di 150 giorni dalla data di invio del Piano dei Fabbisogni per il “Contratto Quadro per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2)”, e comunque subordinate al completamento delle attività di collaudo da parte di Consip, al momento non ancora concluse.

Atteso

- che, con deliberazione C. C. n. 13 del 05/08/2016, sono stati approvati, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2016 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2016/2018;
 - che, con deliberazione di G.C. n. 806 del 15/12/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 conseguenziale alle variazioni di bilancio, alle variazioni di cassa, ai prelevamenti dal Fondo di Riserva, intercorse dopo l'approvazione del PEG 2016/2018;
 - che, con deliberazione di G.C. n. 22 del 24/01/2017, è stato approvato l'indirizzo programmatico per la gestione della spesa durante l'Esercizio Provvisorio 2017;
 - che, ai sensi dell'art. 163, comma 5 lettera c) del D.Lgs n. 267/2000, nel corso dell'Esercizio Provvisorio, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
- Jm

relativi contratti, sono escluse dall'obbligo del rispetto del vincolo di spesa mensile dato dalla quota dei dodicesimi;

- che, con nota del 09/02/2017 acquisita al protocollo dell'Ente con il numero PG/2017/107968 (All. 2) il Direttore Generale ha fornito l'autorizzazione motivata, ai sensi del comma 516 della Legge n. 208/2015, a procedere al di fuori delle modalità di cui ai predetti commi 512 e 514.

Preso atto

- che il contratto in questione è in scadenza il 18/02/2017;
- che non è possibile, al momento, aderire alle convenzioni Consip SGM e SPC2;
- che non è praticabile l'ipotesi di indire una specifica gara in quanto si determinerebbe per l'Ente una notevole disfunzione gestionale, soprattutto in prossimità dell'adesione alle predette convenzioni Consip, né sarebbe ipotizzabile la conclusione delle procedure di gara in tempo utile per garantire i servizi de quibus senza soluzione di continuità;
- che, per quanto su esposto, risulta necessario assumere le più opportune decisioni gestionali tese a garantire la continuità del funzionamento dell'intera infrastruttura di rete e dell'architettura dei collegamenti in fibra ottica secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nel miglior perseguimento degli interessi pubblici ed a tutela del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, in attesa dell'attivazione di entrambe le predette convenzioni Consip;
- dell'importanza di una proroga tecnica dell'appalto del "Servizio di gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.)", volta a scongiurare il rischio di compromettere la continuità della gestione amministrativa e delle attività istituzionali di tutti i Servizi dell'Ente;
- che trattandosi di infrastrutture strategiche per l'erogazione dei servizi alla comunità amministrata, la mancata adozione dell'azione gestionale in argomento provocherebbe danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
- che le azioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 804 del 15/12/2016 con cui si autorizza l'acquisto di parte degli apparati di rete in locazione operativa ed all'Uso, con Diritto Irrevocabile (IRU) per tre anni, di parte dell'infrastruttura in fibra ottica, sono subordinate alla conclusione dell'appalto di cui al contratto rep. 82882 del 18/11/2011 che con la presente determinazione si intende prorogare sino al 31/12/2017, salvo risolvere anticipatamente all'atto dell'attivazione di entrambe le predette convenzioni Consip.

Considerato

- che, pertanto, il fine che si intende perseguire è quello di garantire il funzionamento, senza soluzione di continuità, della Rete Intranet del Comune di Napoli nonché di assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività dell'Amministrazione Comunale;
- che l'oggetto dell'affidamento è la proroga tecnica fino al 31/12/2017 della fornitura di cui al contratto rep. n. 82882 del 18/11/2011 salvo risolvere anticipatamente all'atto dell'attivazione contemporanea di entrambe le predette convenzioni Consip;
- che la forma del contratto sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- che le prestazioni oggetto della proroga contrattuale in argomento avverranno agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario repertoriato al n. 82882 del 18/11/2011 o più favorevoli

7

per la Stazione Appaltante;

- che con nota prot. n. PG/2017/65075 del 26/01/2017 il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Reti Tecnologiche ha inoltrato al RTI Fastweb/Ormu comunicazione della volontà di prorogare a tutto il 31/12/2017 il contratto in essere per proseguire nell'erogazione dei servizi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante, salvo risolvere anticipatamente all'atto dell'attivazione dei servizi con contraente individuato mediante adesione alle predette convenzioni Consip;
- che il RTI Fastweb/Ormu ha comunicato, con nota del 03/02/2017, acquisita al protocollo dell'Ente con il numero PG/2017/92913 (All. 3), la propria disponibilità a proseguire nell'appalto fino al 31/12/2017 agli stessi patti e condizioni, con l'accettazione espressa di risoluzione anticipata all'atto dell'attivazione dei servizi con contraente individuato mediante adesione alle predette convenzioni Consip, allegando la relativa offerta tecnico-economica, ancora più conveniente e migliorativa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 11 dell'articolo 106 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50.

Precisato

- che la spesa complessiva per la prestazione dei servizi in argomento risulta pari ad € 1.966.107,26, di cui € 1.611.563,33 per imponibile ed € 354.543,93 per IVA al 22%.

Dato atto

- che l'R.T.I. Fastweb S.p.A./O.R.M.U. S.r.l. ha svolto finora regolarmente quanto previsto dal contratto rep. n. 82882 del 18/11/2011 ed è quindi da ritenersi idonea per svolgere l'identico servizio per un ulteriore periodo;
- che trattasi di un servizio avente carattere continuativo;
- che l'R.T.I. affidatario dell'appalto originario, Fastweb S.p.A./O.R.M.U. S.r.l., ha dichiarato quanto segue:
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, art. 2 comma 3, che dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli;
 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata;
 - di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs n. 165/2001 e delle sanzioni applicabili, quantificate in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale, così come determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc.;
 - di essere consapevole della circostanza che, in caso di gravi e reiterate violazioni, si procederà alla risoluzione del contratto;
- che l'R.T.I. Fastweb S.p.A./O.R.M.U. S.r.l. ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;



- che si procederà ad inoltrare alla predetta società il Patto di Integrità (All. 4), alla cui accettazione sarà subordinato l'affidamento e la conseguente stipula contrattuale;
- che, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/2006, si autorizza l'esecuzione anticipata della prestazione adottata col presente provvedimento al fine di scongiurare il rischio di interruzione dei servizi e il conseguente blocco delle attività istituzionali dell'Ente;
- che gli oneri di sicurezza connessi al rischio da interferenza ricalcano quelli previsti dall'appalto originario e rimodulati secondo la durata della proroga tecnica;
- che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dal Funzionario Ingegnere Lucio Abbate.

8

Dato, altresì, atto

- dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i soggetti destinatari dell'atto di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014.

Attestata

- la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013.

Vista la normativa di seguito indicata:

- Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- Protocollo di Legalità di cui alla Deliberazione G.C. n. 3202 del 05/10/2007;
- artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.



Ritenuto

- Per quanto sin qui esposto che si possa legittimamente fare ricorso, per il caso specifico, all'istituto della proroga tecnica e alla conferma del CIG 0603488E09.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte:

- di prorogare dal 19/02/2017 e fino al 31/12/2017 il contratto rep. n. 82882 del 18/11/2011 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Fastweb S.p.A./O.R.M.U. S.r.l. avente ad oggetto il servizio di gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.), confermando per detta proroga lo stesso CIG 0603488E09;
- di risolvere anticipatamente dal suddetto termine di naturale scadenza della proroga tecnica all'atto del perfezionamento delle procedure di attivazione dei servizi mediante adesione ad entrambe le predette convenzioni Consip SGM "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" e SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, come espressamente accettato da parte del RTI Fastweb/Ormu con nota del 03/02/2017 acquisita al protocollo dell'Ente con il numero PG/2017/92913 (All. 3);
- di stabilire che la prestazione dei servizi in argomento avverrà agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario, repertoriato al n. 82882 del 18/11/2011, con l'applicazione dei prezzi rideterminati secondo l'offerta del RTI Fastweb/Ormu comunicata con nota del 03/02/2017 acquisita al protocollo dell'Ente con il numero PG/2017/92913 (All. 3), ai sensi del comma 11 dell'articolo 106 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;
- di differire alla scadenza della suddetta proroga e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, l'autorizzazione all'acquisto di parte degli apparati in locazione operativa, per una spesa complessiva nell'annualità 2017 pari ad € 82.394,87, di cui imponibile di € 67.536,78 ed IVA al 22% di € 14.858,09, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 804 del 15/12/2016;
- di differire alla scadenza della suddetta proroga e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, l'autorizzazione all'Uso, con Diritto Irrevocabile (IRU), di parte dell'infrastruttura in fibra ottica per 3 (tre) anni, per una spesa complessiva pari ad € 1.590.470,51, di cui imponibile di € 1.303.664,35 ed IVA al 22% di € 286.806,16, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 804 del 15/12/2016;
- di autorizzare, nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali, l'esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di scongiurare il rischio di interruzione dei servizi e il conseguente blocco delle attività istituzionali dell'Ente, precisando che l'ordine di fornitura dei servizi sarà emesso successivamente alla esecutività del presente provvedimento;
- di subordinare l'affidamento in parola e la conseguente stipula contrattuale all'accettazione, da parte del R.T.I. Fastweb S.p.A./O.R.M.U. S.r.l., del Patto di Integrità;
- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D.Lgs n. 118/2001 ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
- di impegnare, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Fastweb S.p.A./O.R.M.U. S.r.l., la spesa complessiva di € 1.966.107,26 sull'E.P. 2017, distribuendo la stessa come di seguito indicato:

- 10
- € 1.259.624,58 - di cui € 1.032.479,16 per imponibile ed € 227.145,42 per IVA al 22% - sul Capitolo 3916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.05.999, denominato "Servizi di rete: traffico fonia dati e altre prestazioni di servizi per il funzionamento del centro di gestione e degli impianti connessi";
 - € 706.482,69 - di cui € 579.084,17 per imponibile ed € 127.398,52 per IVA al 22% - sul Capitolo 113916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.07.999, denominato "Servizi di rete: locazione operativa degli strumenti per il funzionamento del centro di gestione e degli impianti connessi";
 - di dare atto che l'impegno di spesa assunto al precedente punto è riferito ad una operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'Ente.

Allegati: PRG. 18

- 1) contratto rep. n. 82882 del 18/11/2011;
- 2) nota prot. n. PG/2017/107968 del 09/02/2017;
- 3) nota prot. n. PG/2017/92913 del 03/02/2017;
- 4) patto di integrità.

Il Dirigente
Ing. Fulgi Volpe



SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI
AREA RETI TECNOLOGICHE

11

DETERMINA N. 01 DEL 09/02/2017

600. 2410/17

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa

sull'intervento: *codice finanziaria* 01.41.1.03.02.05.999 SP. 2017
u u 01.41.1.03.02.05.999 SP. 2017
spese 3916 - 133916 - (IMP. 481-482)

13.02.17 *[firma]*

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

[firma] *[firma]* *[firma]*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 01 DEL 09/02/2017

Ref. all'int. gen. al N° 75 del 14-2-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, il 17 FEB. 2017

p. **IL SEGRETARIO GENERALE**

[firma]

12

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 75.....DEL 14-2-2016

(All. 1)

13

CONS. 14560

C/Bonifico

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

REPERTORIO N° 82882 DEL 18-11-2014

OGGETTO: contratto per la gestione della rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.); affidata con Determinazione Dirigenziale n.1 del 05/08/2011 del Dipartimento Autonomo Comunicazione Istituzionale, Tecnologie e Società dell'Informazione-Servizio Reti Tecnologiche Interne al RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C s.r.l. con sede in Milano (MI) Via F. Caracciolo n. 51

Codice Fiscale:12878470157

Importo complessivo € 10.873.220,73 per l'intero periodo contrattuale di cui € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva;

T R A

1) Dott.ssa Rosanna Persico, nata a Napoli (NA) il 07/09/1957, Dirigente del Servizio Reti Tecnologiche Interne e come tale abilitata alla stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 107, 3° co., del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione dell'art. 48, 2° co., dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

1)RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l. con sede in Milano (MI), Via Francesco Caracciolo n. 51 giusta atto di costituzione in RTI, in allegato sub "A", nella persona del signor Maraniello Mariano nato a Napoli (NA) il 22/03/1958, procuratore giusta procura in allegato sub "B", in uno ai C.C.I.A.A. di Milano (MI) e di Napoli (NA) rilasciati ai fini dell'art.10 della L. n. 575 del 31/05/1965, che si allegano sub "C" e sub "D";

P R E M E S S O

che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/08/2011, del Servizio Reti Tecnologiche Interne, esecutiva nei termini di legge, Determinazione che siglata dalle parti si allega sub "E" al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, il Dirigente affidava la gestione della rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.) al RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l. con sede in Milano (MI) in Via Francesco Caracciolo n. 51;

che con Delibera n. 1011 del 14/10/2011, esecutiva nei termini di legge, Deliberazione che siglata dalle parti si allega sub "F" al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, la Giunta Comunale ha preso atto dello slittamento temporale della decorrenza dell'incarico aggiudicato con determinazione n. 1 del 05/08/2011 per l'affidamento, mediante sistema di procedura aperta,

2

14

My

Mariano Maraniello

St

15

del servizio di gestione della rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi.

che con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 02/11/2011, del Servizio Reti Tecnologiche Interne, esecutiva nei termini di legge, Determinazione che siglata dalle parti si allega sub"G"al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, il Dirigente rideterminava ai sensi della suddetta Delibera il quadro economico della spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/08/2011 per effetto dello slittamento temporale della decorrenza dell'incarico ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART.1

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.2

Il Comune di Napoli, come innanzi costituito, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/08/2011, affida la gestione della rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.) al RT.I. Fastweb S.p.A/ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l. con sede in Milano (MI) Via Francesco Caracciolo n. 51 così come

3

Montella



innanzi costituito che accetta;

ART.3

Il Signor Maraniello Mariano nato a Napoli (NA) il 22/03/1958, nella qualità di legale rappresentante della ditta sopracitata, dichiara di aver preso visione di tutti gli atti relativi all'appalto, nessuno escluso od eccettuato, e di accettarli pienamente, senza riserva od eccezione di sorta, espressamente accettando i patti e le condizioni contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/08/2011 con tutti gli allegati, nella Delibera di Giunta Comunale n. 1011 del 14/10/2011 con tutti gli allegati e nella Determinazione Dirigenziale n.4 del 02/11/2011 con tutti gli allegati che il Signor Maraniello Mariano, nella qualità, dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare, in uno con le leggi e i regolamenti vigenti in materia;

ART.4

Il Comune di Napoli, quale corrispettivo, pagherà al RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l. con sede in Milano (MI), Via Francesco Caracciolo n. 51, la somma di €10.873.220,73 per l'intero periodo contrattuale, di cui € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre Iva

ART.5

Il RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l., ai sensi dell'art. 8 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Napoli il 1 agosto 2007, dichiara di conoscere ed accettare le seguenti clausole:

Clausola n. 1

4

16

[Handwritten signature]

Mariano Maraniello

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

Clausola n. 3

di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del

17

5

DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico della Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

Clausola n. 5

di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

18

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

ART.6

Essendo decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta di informazioni prefettizie inviata alla Prefettura, come da nota allegata sub "H", il presente contratto viene stipulato in applicazione dell'art.11 comma 2 del DPR 252 del 03/06/1998, sotto condizione risolutiva;

In luogo della comunicazione antimafia di cui al DPR n. 252/1998 relativa all'insussistenza di cause di decadenza, divieti e sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575 del 1965 si e' provveduto con i CCIAA di Milano (MI) e di Napoli (NA), cosi' come in allegato sub "C" e sub "D";

ART. 7

Si dà atto che le opere di che trattasi sono finanziate con oneri posti a carico del Bilancio Comunale cosi' come riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/08/2011;

ART. 8

A garanzia del presente appalto il RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l. come innanzi rappresentato, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del Decreto

7

29

Am

Massimo Casavilla

74

Legislativo n.163/2006, mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla UniCredit S.p.A. con atto n.460011432297 del 05/10/2011, che in copia si allega sotto la lettera "T", mentre in originale verrà depositata presso la Tesoreria Comunale;

Il RTI essendo in possesso delle attestazioni Iso, che si allegano in copia sub "L" e sub "M", ha usufruito dei benefici previsti dall'art. 75 comma 7 e dall'art.40 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;

ART.9

Il RTI ha presentato dichiarazioni ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. n.187/1991 che si allegano sub "N" e sub "O";

ART.10

Per quanto concerne l'acquisizione del DURC e la regolarità contributiva di cui al programma 100, entrambe risultano acquisite presso il Servizio Reti Tecnologiche Interne

ART.11

Tutte le spese del presente contratto, in duplice esemplare, comprese quelle per la registrazione, cedono a carico del RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l. il quale ha depositato la somma di € 2.155,14 come da bonifico del 13/10/2011 successivamente integrata da bonifico di €16.183,83, somma della quale si renderà conto solo dopo il perfezionamento del presente contratto;

ART. 12

Il RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l., come innanzi rappresentato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

2

(dr. ROBERTA SIBO)
IN SOSTITUZIONE
del dr. UMBERTO PERSICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8
[Handwritten signature]

21

successive modifiche.

Il RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria";

ART.13

Per espressa volontà dei componenti tutti gli atti e documenti, richiamati nel presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti formali e sostanziali del presente atto ed accettati in ogni loro parte. Inoltre, per eventuali contrasti tra le norme del presente contratto e le norme del Capitolato e dell'offerta, le parti, di comune accordo, dichiarano prevalenti queste ultime.

Visto, per la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art.10 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE D'APPALTO

area Servizi e Forniture dott. Umberto Persico

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE (dott.ssa Rosanna Persico)

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'(sig. Maraniello)

Mariano)

COMUNE DI NAPOLI

REPERTORIO N. 82882 DEL 18-11-2011

vz

Io Sottoscritto, dr. Gaetano Virtuoso , nato a Torre Annunziata (NA) il 22/02/1952, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale , autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune medesimo, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett. c) del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, non assistito dai testimoni per avervi le parti rinunciato, d'accordo tra loro e con il mio consenso,

Attesto che:

1) Dott.ssa Rosanna Persico nata a Napoli (NA) il 07/09/1957, Dirigente del Servizio Reti Tecnologiche Interne quale rappresentante del Comune (della cui identità sono personalmente certo);

2) Signor Maraniello Mariano nato a Napoli (NA) il 22/03/1958, quale rappresentante del RTI Fastweb S.p.A./ORMU di Giovanni Montella & C. s.r.l. della cui identità Mi sono accertato con documento: *C.T. Nr. AS 6692518 di Napoli* dal Comune di Napoli in data 09.09.2010 - hanno firmato in mia presenza, ai sensi dell'art. 2703 c.c. l'atto che precede del quale dichiarano di conoscere l'esatto contenuto.

L'atto è firmato alla fine e nel margine dei fogli intermedi non contenenti le firme finali.

Le parti Mi fanno concorde richiesta perché la presente scrittura resti conservata nel Repertorio degli atti del Comune.

In Napoli, *18- Novembre-2011*

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]
10

[Handwritten signature]

(All. 2)

23

PG/2017/107968

DEL 09/02/2017

Al Dirigente dell'Area Reti Tecnologiche

Oggetto: proroga tecnica appalto per la gestione della rete intranet del Comune di Napoli – autorizzazione motivata ai sensi del comma 516 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

Con Sua nota prot. PG/2017/99254 del 06/02/2017 e successiva integrazione con sua nota prot. PG/2017/106801 del 8/02/2017 è stato comunicato che per la gestione della rete intranet del Comune di Napoli non è allo stato possibile aderire a convenzioni Consip per le seguenti motivazioni.

La Convenzione Consip SGM "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" è stata attivata solo il 30/11/2016. La modalità di adesione alle convenzione prevede che l'Ente, al fine di manifestare la propria intenzione di utilizzare la Convenzione, emetta una Richiesta di Assessment, tesa ad ottenere la predisposizione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi. Tale richiesta di Assessment, considerata la complessità della materia, è stata effettuata dal Punto Ordinante al RTI Fastweb S.p.A. - Maticmind S.p.A. (unico aggiudicatario della convenzione), tramite PEC e il portale www.acquistinretepa.it, il 26/1/2017.

Le procedure amministrative e tecniche propedeutiche all'attivazione dei nuovi servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro, fatte salve problematiche impreviste e al momento non prevedibili, non potranno concludersi prima di 140 giorni dalla data di invio della Richiesta di Assessment per la Convenzione "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro (SGM)";

Per quanto attiene i contratti quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (per i quali Consip e Agid hanno sottoscritto in data 23 maggio 2016 i relativi contratti quadro (CQ) con Tiscali, aggiudicatario del 60% del valore del contratto, BT Italia e Vodafone Italia, assegnatari ciascuno del 20%), le amministrazioni possono, allo stato attuale, solo iniziare a redigere i piani/progetti dei fabbisogni con il supporto dei fornitori ma i servizi potranno essere attivati solo a completamento delle

Handwritten signature

24

attività di collaudo, al momento non ancora concluse.


Per le suddette motivazioni si intende procedere alla proroga tecnica a tutto il 31/12/2017 del contratto in essere con il RTI Fastweb S.p.A./O.R.M.U. srl per proseguire nell'erogazione dei servizi in oggetto, salvo risolvere anticipatamente non appena sarà possibile rendere operativa l'adesione alle predette convenzioni Consip.

Con la citata nota si richiede, pertanto, al sottoscritto, in qualità di organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione, l'autorizzazione motivata ai sensi del comma 516 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) relativamente alla suddetta proroga tecnica fino al 31/12/2017 "dell'appalto per la gestione della rete intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su cinque anni per gli apparati e i connessi servizi di cui al contratto rep. N. 82882 del 18/11/2011", salvo risolvere anticipatamente non appena sarà possibile rendere operativa l'adesione alle predette convenzioni Consip.

Considerato che dagli elementi istruttori emergono motivazioni oggettive, che si condividono e si confermano, allo stato quello della proroga tecnica appare l'unico strumento teso a garantire la continuità del funzionamento dell'intera infrastruttura di rete e con esso l'erogazione dei servizi al cittadino, nelle more della operatività delle corrispondenti convenzioni CONSIP cui l'Ente intende aderire. Rilevato, inoltre, che non si rinvergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, si autorizza la S.V. all'adozione dei provvedimenti necessari alla proroga tecnica "dell'appalto per la gestione della rete intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su cinque anni per gli apparati e i connessi servizi di cui al contratto rep. N. 82882 del 18/11/2011" fino al 31/12/2017, con l'inserimento nella relativa disciplina convenzionale di apposita clausola volta a risolvere anticipatamente il rapporto non appena sarà possibile aderire alle predette convenzioni Consip e alla conseguente migrazione dei servizi.

Si dà, altresì, mandato al Dirigente dell'Area Reti Tecnologiche di provvedere alle comunicazioni previste dalla legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016), tra cui quelle all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e all'Agenzia per l'Italia Digitale

Dott. Attilio Auricchio



(All. 3)



Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Sistemi
Informativi
Area Reti Tecnologiche
Via Adriano 40
80125 Napoli

25

COMUNE DI NAPOLI
Prot. 2017. 0092913 03/02/2017 13.25
Mitt.: R.T.I. FASTWEB - OCMU
Ass.: Area Reti tecnologiche SASI5013
Fascicolo : 2017.014.001.001.4



Alla cortese attenzione di:
Dirigente: Ing. Luigi Volpe
RUP: Ing. Lucio Abbate
DEC: Ing. Francesco Essolito

Prot. N. SRic20170000008593-0
Napoli, 2 febbraio 2017

Oggetto: Appalto per la gestione della rete Intranet del Comune secondo una formula di locazione operativa su cinque anni per gli apparati e i servizi connessi. OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Gentile Cliente,

con la presente confermiamo la nostra disponibilità ad erogare i servizi sino al 31.12.2017 secondo la formula di proroga da Voi indicata nella Comunicazione prot. 2017.0065075 del 26.01.2017 u.s., ovvero agli stessi patti e condizioni del presente appalto, con l'accettazione esplicita di risolvere anticipatamente il contratto all'atto dell'attivazione dei servizi con contraente individuato mediante adesione a convenzioni Consip.

Come a Voi noto l'insieme dei servizi previsti in appalto è molto variegato e presenta una complessità elevata sia in termini di tecnologie utilizzate che relativamente ai servizi di manutenzione e gestione integrata delle stesse.

La nostra è da intendersi migliore offerta tecnico-economica in quanto prevede il mantenimento di tutti i livelli di servizio e prestazione attuali, mentre il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 al comma 8 dell'art. 8 a fronte della riduzione di spesa del 5% da facoltà alle parti di rinegoziare i contenuti del contratto in funzione della suddetta riduzione, con uno sconto pari al 5% per le componenti in carico a Fastweb:

- connettività
- locazione e licenze hardware e software
- gestione integrata
- formazione

13



La proposta include l'impegno di Fastweb di sostenere i costi relativi all'adeguamento dei locali tecnici ubicati presso le seguenti sedi comunali al fine di migliorare i servizi erogati:

26

ID Sede	Indirizzo sede
4	Via G. Gigante 244
6	Via Acate
7	Corso Sirena 305
11	Via Valente
12	Via Parroco Simeoli, 6
13	Via Gianturco 99
16	Via Domenico Atripaldi
17	Piazza Giovanni Guarino
18	Viale della Resistenza
25	Via Ammaturo Lotto 11C Torre B

Le componenti di gestione integrata in carico alla Mandante Ormu Srl saranno da questa scontate del 10%.

Per tutte le altre condizioni di fornitura si farà riferimento al Contratto rep. N. 82822 del 18/11/2011.

Ciò premesso, riteniamo di poter motivare la proposizione tecnico-economica precedentemente sintetizzata con i seguenti razionali:

- 1) la rete dedicata in fibra ottica realizzata sulle specifiche tecniche del Capitolato di Gara "Fonia-Dati 3" è frutto di un notevole impegno economico da parte di Fastweb che è stato ad oggi solo parzialmente ammortizzato e prevede, come noto, un ulteriore lungo periodo di "affitto in diritto d'uso" grazie al quale Fastweb potrà rientrare definitivamente dell'investimento effettuato;
- 2) riguardo alle apparecchiature hardware e software in locazione va ricordato che esse comprendono anche il licensing dei Costruttori e due parametri concorrono ad annullare l'effetto dell'ammortamento dei 5 anni sul costo dell'hardware: l'invecchiamento degli apparati hardware e quindi la maggior probabilità di guasto e il maggior onere manutentivo, oltre al maggior costo di acquisizione delle licenze e dei servizi di assistenza in garanzia in virtù di un periodo ridotto di estensione delle stesse (si osservi ad esempio come le politiche di marketing delle Case Costruttrici di apparecchiature elettroniche tendono a privilegiare in termini di prezzo le acquisizioni quinquennali rispetto a quelle annuali);

14
f



- 3) relativamente alla "gestione integrata" è senza dubbio possibile contare sulla lunga esperienza dei Tecnici del RTI e del consolidato modello di esercizio dei Servizi pur in presenza degli obblighi delle Aziende nei confronti dei dipendenti in termini di retribuzione;
- 4) questo RTI intende corrispondere positivamente alla richiesta della rispettabile Amministrazione impegnandosi a utilizzare le su citate proprie risorse umane e tecniche per eseguire le opere indicate in allegato finalizzate all'adeguamento dei locali tecnici ubicati presso alcune sedi comunali;
- 5) questo RTI intende altresì cogliere l'occasione del rinnovo delle licenze sugli attuali apparati di sicurezza e controllo perimetrali e di Web Filtering per adeguarne lo stato a versioni più moderne e più performanti, con funzionalità quindi migliorate rispetto a quelle attuali.

Sperando in un positivo accoglimento della presente proposta ringraziamo per la cortese attenzione e disponibili ad ogni ulteriore chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

*RTI Fastweb S.p.A. - ORMU Srl
Il Procuratore
Ing. Mariano Maraniello*

Firmato digitalmente



(All. 4)

28

PATTO DI INTEGRITA'

TRA IL COMUNE DI NAPOLI

e

I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA/AFFIDAMENTO¹

PROROGA TECNICA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI SECONDO UNA FORMULA DI LOCAZIONE OPERATIVA SU 5 ANNI PER GLI APPARATI E PER I CONNESSI SERVIZI (MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELL'HARDWARE E DI ASSISTENZA SUL SOFTWARE DI BASE, GESTIONE DEL SISTEMA, CONNESSIONI E GESTIONE DELLE CONNESSIONI, ETC.), AFFIDATO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.) FASTWEB S.P.A./O.R.M.U. S.R.L. CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 05/08/2011, CONTRATTO REP. N. 82882 DEL 18/11/2011.

IMPEGNO DI SPESA: € 1.966.107,26 COMPLESSIVI, DI CUI € 1.611.563,33 PER IMPONIBILE ED € 354.543,93 PER IVA AL 22%.

CIG: 0603488E09; CUP: B69C10000320004

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01 DEL 09 FEBBRAIO 2017.

Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura in epigrafe.

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del Soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla procedura.

Con il presente *Patto di Integrità* è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune di Napoli (come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di gara/affidamento in epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite

¹ La sottoscrizione del *Patto di Integrità* è richiesta per tutti i contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi in cui sia parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ove tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e/o servizi mediante e-procurement. E' richiesta, inoltre, per l'iscrizione negli "elenchi aperti" di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 449 del 31 luglio 2015.

Non è richiesta solo per le acquisizioni "economiche" di beni e/o servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Napoli impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di gara/affidamento in epigrafe e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente *Patto di Integrità* e si impegnano al rispetto dei doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*.

Il sottoscritto Soggetto concorrente assume, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>;
- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice* stesso;
- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
- in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il sottoscritto Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento in epigrafe, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Il sottoscritto Soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente *Patto di integrità*, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara/affidamento;
- risoluzione del contratto;

- escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006;
- escussione della fideiussione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006;
- esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e/o cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre) anni.

Il presente *Patto di integrità* e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara/affidamento in epigrafe.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale, vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Napoli.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente *Patto di integrità* tra il Comune di Napoli e i Soggetti concorrenti alle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Napoli

COMUNE di NAPOLI

Il Dirigente dell'Area Reti Tecnologiche
Ing. Luigi Volpe ¹

Timbro del Soggetto concorrente
e
Firma del legale rappresentante

¹ L'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nome del soggetto responsabile (D.Lgs. n. 39/93, art. 3 comma 2).

